

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2003

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2003/820/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2265/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1338/2003 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2003 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2003, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2003, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 84.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori febbraio 2003
Haiti	72,0
Papua Nuova Guinea	68,7
Repubblica ceca	80,2
Turchia	83,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori marzo 2003
Angola	115,7
Haiti	70,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2003
Angola	114,1
Congo (ex Zaire)	139,4
Haiti	66,8
Repubblica dominicana	57,8
Sierra Leone	81,4
Venezuela	67,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2003
Angola	117,8
Haiti	74,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2003
Angola	116,4
Bulgaria	72,2
Congo (ex Zaire)	143,9
Etiopia	73,7
Gambia	39,5
Haiti	81,3
Malawi	85,5
Paraguay	59,7
Uruguay	61,8
Venezuela	70,3